

(N. 1162)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNIER, GENCO, LOMBARDI e BERNARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1965

Proroga della legge 16 dicembre 1964, n. 1400, concernente il termine previsto dalla legge 10 agosto 1964, n. 664, recante norme integrative alla legge 21 giugno 1964, n. 463, riguardante disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Colla legge 21 giugno 1964, n. 463, recante disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche si intendeva introdurre un procedimento semplificativo per il computo dei compensi revisionali conseguenti alle variazioni dei prezzi unitari di appalto nel corso dell'attuazione dell'opera.

Precedentemente all'approvazione della sopracitata legge il procedimento di determinazione degli importi revisionali si basava sul sistema delle analisi tipo emanate con circolare n. 663 del 28 febbraio 1948. Tale sistema che comporta lunghissimi e complessi procedimenti di calcolo non determina neppure risultati attendibili in quanto in tali analisi non si tiene conto delle nuove tecniche nel frattempo sopravvenute. Da qui la necessità di provvedere un nuovo sistema normativo che semplificando i computi revisionali, abbandonando il sistema delle analisi tipo, permettesse la corresponsione dell'importo dovuto alle imprese per la revisione prezzi nel più breve tempo possibile e ciò nell'intento di favorire l'appalto delle opere pubbliche.

Purtroppo la legge 21 giugno 1964, n. 463, approvata dalla Commissione lavori pubblici del Senato, non senza perplessità, non ha determinato quella favorevole ripercussione che era nelle attese del legislatore in quanto anche la circolare ministeriale 11 agosto 1964, n. 2900, precisa che le quote di incidenza, previste dall'articolo 1 della legge n. 463, riguardanti la mano d'opera, i materiali, i trasporti e noli devono essere determinate dalle analisi di progetto o in mancanza dalle analisi tipo e prescrive a tal fine una serie di complessi conteggi. Si è in sostanza riconfermato il principio che si voleva eliminare introducendolo, anzi, anche nella fase di progettazione. L'applicazione infatti di tale legge che richiede in sede di progettazione la compilazione delle analisi delle varie voci componenti l'opera e successivamente tutti i complessi computi per la determinazione delle quote d'incidenza avrebbe determinato l'arresto di gran parte delle progettazioni. Al fine di ovviare a tale inconveniente vennero approvate le leggi 10 agosto 1964, n. 644 e 16 dicembre 1964, numero 1400. Con quest'ultimo provvedimento

to venne prorogata la legge 21 giugno 1964, n. 463, per quanto concerne la materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche, al 30 giugno 1965.

Allo stato attuale, essendo ancora validi i motivi che consigliarono la proroga dell'applicazione della legge n. 463, è necessario ed urgente un'ulteriore proroga sino al 31 dicembre 1965 che viene richiesta con il presente disegno di legge.

L'urgenza deriva dal fatto che i Provveditori alle opere pubbliche hanno già diramato disposizioni affinché le nuove progettazioni, sin da questo momento, e ciò in previsione della prossima scadenza della proroga, siano complete di regolari ed accurati elaborati per quanto attiene la revisione prezzi secondo i disposti della legge 21 giugno 1964, n. 463, e della precitata circolare. Pertanto, qualora il presente disegno di legge non trovasse rapida approvazione, si determinerebbe certamente un arresto delle progettazioni perchè tanto gli uffici periferici del

Ministero dei lavori pubblici che i professionisti cui fanno capo molti Enti locali sono nella impossibilità di ottemperare a tali prescrizioni, con la dovuta tempestività, per mancanza di esperienza di una complessa procedura che richiede, anche per un esperto, un tempo di gran lunga superiore a quello occorrente per la stesura degli elaborati di computo del progetto stesso. Tale periodo di proroga permetterà di rivedere organicamente tutta la legislazione in materia di revisione prezzi con l'intento di semplificare i conteggi revisionali basandoli, se lo si riterrà opportuno, esclusivamente sulle variazioni della mano d'opera che si verificano dal momento dell'appalto al momento dell'ultimazione dei lavori, escludendo da tale revisione i materiali in quanto, come ebbe giustamente a far rilevare la Commissione finanze e tesoro del Senato, l'impresa appaltatrice nel momento stesso dell'aggiudicazione dell'appalto è in grado di poter approvvigionare od accaparrare il materiale occorrente all'attuazione dell'opera.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

Il termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, n. 1400, concernente la proroga alla legge 10 agosto 1964, n. 664, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1965.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.